



Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro Ufficio Affari Generali

Determina e Proroga tecnica del Servizio di sorveglianza, conduzione e manutenzione degli Impianti tecnologici dell'edificio "Villa Lubin"- sede istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL - CIG: Z5523AE021.-

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 99 della Costituzione e la legge 5 gennaio 1957, n. 33 istitutiva del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro;

Vista la legge 30.12.1986, n. 936 recante "Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Viste le Linee Guida di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016 redatte dall'ANAC ai sensi dell'art. 36, co. 7, del precitato decreto per la definizione delle modalità di dettaglio al fine di supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative alla definizione delle procedure per l'affidamento degli appalti;

Visto l'art. 1 c. 1 D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 135/2012) secondo cui «i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa»;

Considerato che per l'espletamento delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, il CNEL ha necessità di disporre in continuità di servizi essenziali al regolare funzionamento operativo della struttura medesima (Fabbricato Villa Lubin - sede istituzionale del CNEL - Viale David Lubin, 2 - Roma) quali servizio di pulizia, gestione, manutenzione, controllo degli impianti (elettrico, idrico-sanitario, di riscaldamento e raffrescamento, antincendio, sicurezza e controllo accessi, impianti elevatori, minuto mantenimento edile, presidio impianto elettrico, antincendio e manutenzione reti, disinfestazione, giardinaggio, facchinaggio interno, manutenzioni varie);

Premesso che, a far data dal 1° luglio 2013, il CNEL, mediante ordinativo principale di fornitura e ordine diretto d'acquisto, ha prestato adesione alla Convenzione CONSIP, allora attiva sulla relativa piattaforma telematica, "Facility Management Uffici 3 - Lotto 9 (modalità operativa: **Facility Management Light - durata 4 anni**), con scadenza naturale dell'erogazione dei relativi servizi - affidati alla gestione della Società aggiudicataria della Convenzione de qua - RTI Manitalidea SpA - fissata al 30.06.2017;

Considerato che, a seguito di approfondita analisi della piattaforma di *e-procurement* gestita da CONSIP S.p.A, la **nuova Convenzione Facility Management 4** - Categoria: Beni e servizi per gli immobili **non risulta tuttora disponibile nell'ambito delle Convenzioni attive** (data di pubblicazione del bando: 19.03.2014; data di fine procedimento di gara: 28.09.2018), né si prevede l'attivazione di detta procedura se non verso la fine del 3[^] trimestre 2019, al fine di consentire al CNEL di aderire alla nuova Convenzione secondo modalità confacenti alla propria organizzazione;

Considerato, inoltre, che l'esigenza del CNEL - nelle more dell'adesione alla nuova Convenzione, tuttora in itinere procedimentale e non ancora attiva, è tuttavia quella di assicurare la continuità dei servizi essenziali soprarichiamati successivamente alla naturale scadenza della loro attuale erogazione, fissata al 30 aprile 2019, per garantire la piena operatività della struttura ai fini del conseguente regolare svolgimento delle funzioni istituzionali;

Considerato, peraltro, che le susseguenti variazioni nella previsione di attivazione della nuova Convenzione FM4 hanno reso difficoltose la corretta programmazione e tempestiva pianificazione della strategia acquisitiva dei servizi in oggetto;

Dato atto che il CNEL, in attesa della prevista attivazione della nuova Convenzione FM4, ha comunque provveduto - medio tempore - alla acquisizione di singoli servizi essenziali al funzionamento della struttura - tra i quali **il servizio di servizio di sorveglianza, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici dell'edificio "Villa Lubin" - sede istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - facendo ricorso allo strumento della "Trattativa diretta MePA ex art. 36, co. 2 lett. a), d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii."**, messo a disposizione da Consip SpA sul MePA; trattativa diretta finalizzata alla negoziazione con un unico operatore economico individuato da questo Ufficio nella **Società BCG Elettronica SRL** - regolarmente iscritta al catalogo MEPA per **"Servizi - Servizi agli Impianti - Manutenzione e Riparazione"**; società, quest'ultima, altamente specializzata e qualificata nel settore di riferimento per fatturato, dimensioni e servizi offerti ed in possesso, peraltro di certificazione di qualità Uni En Iso 9001 e certificazione ambientale Iso 14001;

Considerato, altresì - che a seguito della scadenza al 31.12.2018 dell'erogazione di alcuni servizi essenziali per il funzionamento della struttura, tra i quali il servizio di sorveglianza, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici CNEL, - non è stato, peraltro, possibile procedere tempestivamente all'avvio di procedure di gara per l'acquisizione a lungo periodo dei singoli servizi, sia in ragione dei tempi necessari all'espletamento delle relative singole procedure di gara/acquisizione, che per diseconomicità, in quanto detta acquisizione procedimentale di singoli servizi avrebbe determinato, per questo Organo, un sicuro aggravio di spesa complessiva in vista peraltro della imminente "obbligatoria" adesione alla nuova Convenzione CONSIP Facility Management Uffici 4, allo stato "in via di perfezionamento e attivazione";

Considerato, inoltre, che le condizioni contrattuali tecnico-economiche delle Convenzioni CONSIP di Facility Management rendono, peraltro, operativamente più conveniente l'adesione alle stesse per la possibilità di esecuzione di più servizi ad opera di un unico operatore economico qualificato e che i servizi di Facility Management sono ritenuti necessari al fine di mantenere e garantire la piena funzionalità e fruibilità dell'Immobile nel rispetto di tutte le normative vigenti e a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto necessario, tuttavia, che il CNEL provveda obbligatoriamente a garantire i suddetti servizi essenziali senza soluzione di continuità, al fine di evitare disagi e disservizi che avrebbero sicure ripercussioni sulle ordinarie attività istituzionali dell'Ente, sino all'attivazione della nuova Convenzione CONSIP FM4;

Preso atto che, a seguito dell'espletamento della precitata Trattativa diretta MePA, è stato stipulato in via telematica tra il CNEL e la Società BCG Elettronica SRL un **contratto di affidamento del servizio di sorveglianza, conduzione e manutenzione degli Impianti tecnologici di cui trattasi (prot. 851 del 31.05.2018) per il periodo 01.07.2018 - 31.12.2018;**

Considerato che con deliberazione n. 34 del 9 marzo 2011 e parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione) ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile in considerazione della necessità di evitare un blocco dell'azione amministrativa, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio/servizi nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

Considerato, altresì, che è necessario prevedere - tenendo conto dei progressi ripetuti slittamenti relativi alla fine del procedimento di gara da parte di CONSIP e dei tempi tecnici di attivazione - un congruo periodo decorrente dalla data di aggiudicazione all'attivazione "on site" dei relativi servizi; tali tempi tecnici derivano, infatti, dalle attività di start up necessarie al Fornitore aggiudicatario, unitamente a questo Ufficio, per il perfezionamento dell'ordinativo di fornitura concernente il complesso dei servizi integrati confacenti alla struttura dell'Immobile (sopralluoghi, incontri finalizzati alla predisposizione del Piano dettagliato degli interventi e conseguenti necessari passaggi autorizzativi interni all'Ente);

Considerata, quindi, la descritta esigenza del CNEL di garantire la continuità dei servizi essenziali di cui sopra è cenno con scadenza 31.12.2018, si è addivenuti alla regolare prosecuzione di detti servizi - agli stessi patti e condizioni economiche di cui ai contratti stipulati in via telematica mediante Trattativa diretta MePA - per un ulteriore periodo (4 mesi), ritenuto, allora, sufficientemente congruo ai fini del perfezionamento ed attivazione della nuova Convenzione Facility Management Uffici 4;

Preso atto, tuttavia, che - a seguito di ulteriore e continuo monitoraggio della fase di perfezionamento della Convenzione è stato inoltrato telematicamente dal CNEL un ulteriore apposito "Quesito" a CONSIP SPA in data 21.03.2019 e 29.03.2019 per conoscere lo stato della procedura di perfezionamento della Convenzione FM4 e la data presunta di attivazione della medesima - CONSIP ha formalmente comunicato, in data 01.04.2019, che la procedura di gara si è positivamente conclusa in data 28.09.2018 e che presumibilmente l'attivazione della Convenzione de qua dovrebbe avvenire "entro il 3^a trimestre del 2019", salvo eventuali eventi che ne impediscano la stipula;

Ritenuto, peraltro, ampiamente giustificato il ricorso allo strumento della proroga tecnica, nel caso di specie, atteso che, dalle circostanze rappresentate in premessa, emergono sia il sussistere delle condizioni particolari prescritte, ovvero i "fattori esogeni al volere della Stazione appaltante", rintracciabili nel perdurante ed imprevedibile differimento dell'attivazione della Convenzione CONSIP FM4 - a causa del prolungamento delle operazioni di gara indette da Consip medesima e da ulteriori eventi attinenti la procedura di gara medesima - e, nel contempo, dal permanere della necessità e dell'urgenza di garantire la continuità dei servizi essenziali per la funzionalità della struttura ai fini dell'ordinario e regolare svolgimento delle funzioni istituzionali;

Considerato, pertanto, che - secondo quanto formalmente comunicato da CONSIP SPA in data 01/04/2019 - si prevede l'attivazione della Convenzione Facility Management 4 **entro il 3^a**

trimestre 2019, si ritiene non opportuno - per ovvie ragioni di diseconomicità - procedere a gare singole con riguardo ai vari singoli servizi che sarebbero successivamente ricompresi nella Convenzione FM4 (tra cui quello di cui alla presente fattispecie), per un limitato periodo e con il rischio di dover poi recedere per l'attivazione della Convenzione e la conseguente "obbligatoria" adesione a quest'ultima -, procedendo invece ad una estensione della proroga tecnica dei servizi essenziali fino al 31.12.2019 in quanto, seppure l'attivazione della Convenzione fosse realizzata a settembre 2019, si renderebbe tuttavia necessario un ulteriore trimestre per procedere, successivamente all'adesione alla Convenzione, alla redazione del relativo "Piano dettagliato degli Interventi";

Ritenuto, altresì - fermo restando il necessario continuo monitoraggio anche mediante tempestiva riproposizione di quesito a CONSIP per verificare l'effettivo perfezionamento della Convenzione FM4 ovvero procedere con l'avvio di singole procedure di gara per l'impossibilità di stipula della Convenzione de qua - **opportuno prevedere, in vigenza della proroga tecnica medesima, una clausola di recesso in caso di perfezionamento ed attivazione, medio tempore, della nuova Convenzione in materia di servizi integrati per gli Immobili ad uso ufficio.**

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo.

2. Nelle more dell'adesione del CNEL alla Convenzione CONSIP "Facility Management Uffici 4 - Beni e servizi per gli immobili" in corso di perfezionamento e conseguente attivazione, di provvedere - per le motivazioni ampiamente richiamate in premessa - ad una "proroga tecnica" del Servizio di sorveglianza, conduzione e manutenzione degli Impianti tecnologici dell'edificio "Villa Lubin"- sede istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL - CIG: Z5523AE021 erogato da BCG Elettronica SRL - Partita IVA n. 01644881003 di cui al Contratto stipulato in via telematica a seguito di Trattativa diretta MePA (prot. 851 del 31.05.2018), nonché al relativo Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio (prot. 779 del 22.05.2018) - per assicurare la regolare prosecuzione e continuità, con decorrenza dal 01.05.2019 al 31.12.2019, del Servizio di sorveglianza, conduzione e manutenzione degli Impianti tecnologici CNEL di cui trattasi ritenuto essenziale per il regolare funzionamento della struttura (Fabbricato Villa Lubin - sede istituzionale del CNEL - Viale David Lubin, 2 - Roma) in pedissequa applicazione delle medesime modalità, patti e condizioni economiche (Pagamento: 30 gg data fattura - Fatturazione: bimestrale posticipata) di cui alla soprarichiamata documentazione contrattuale (Contratto e Capitolato Tecnico), che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante, in attesa di poter successivamente aderire alla nuova Convenzione Facility di cui sopra è cenno che verrà resa disponibile all'esito della gara CONSIP in fase di perfezionamento, salva restando la "facoltà di recesso anticipato" qualora si realizzino, durante la vigenza della proroga, le condizioni per l'adesione alla nuova Convenzione CONSIP ovvero emergano, anche sul MEPA, eventuali soluzioni tecnico-economiche confacenti alle necessità di questo Organo e complessivamente più vantaggiose.

3. Di confermare, ai sensi degli art. 31, 101, 102 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti), che il Dirigente - dott.ssa Angela Belli, Direttore dell'Ufficio affari generali, è il Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del relativo contratto in proroga tecnica a decorrere dal 01.05.2019 al 31.12.2019.

4. Diritto di recesso

Il CNEL ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto/Proroga tecnica, previa formale comunicazione al contraente da inviare tramite PEC - con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni - e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora

- in vigore di proroga - sia stata attivata la nuova Convenzione CONSIP in materia di servizi integrati, gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni.

5. Fatturazione elettronica: si riporta qui di seguito il codice identificativo IPA assegnato a questo Ufficio affari generali per il conseguente obbligatorio utilizzo in fatturazione:

Ufficio affari generali - CODICE UNIVOCO IPA: 1G6AQ7

6. Il Contraente affidatario è, inoltre, tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto producendo al riguardo, mediante autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, (codice IBAN e soggetti abilitati ad operare sul conto).

Il corrispettivo spettante sarà, pertanto, accreditato esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato, anche non in via esclusiva (codice IBAN) indicato dalla Società affidataria.

La Società/Impresa contraente è, altresì, obbligata a comunicare al CNEL, entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato.

Il Contraente affidatario è a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

7. L'onere economico corrisposto dal CNEL alla Società affidataria dei servizi di cui trattasi, verrà imputato sul relativo conto, esercizio di competenza 2019.

Roma 3 aprile 2019.

Allegati:

■ Contratto di affidamento del servizio stipulato in via telematica in data 31/05/2018 (prot 0000851 del 31.05.2018);

■ Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio (prot. 0000779 del 22.05.2018);



PER ACCETTAZIONE

BCG Elettronica Srl

Timbro e firma del Legale Rappresentante


Angela Belli



Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL
Ufficio affari generali
Viale David Lubin, 2 - 00196 Roma
Pec: protocollo@postacert.cnel.it